

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4246

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MASTROMAURO, BRANDOLINI, COLANINNO, DE PASQUALE,
FIANO, FONTANELLI, GINOBLE, GNECCHI, MIGLIOLI, MOTTA,
ROSATO, RUBINATO**

Agevolazioni fiscali per incentivare l'aggregazione tra imprese

Presentata il 31 marzo 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il mercato imprenditoriale italiano è estremamente polverizzato e fondato principalmente sul capitalismo familiare.

Secondo i dati del rapporto pubblicato il 17 febbraio 2011 da Unioncamere, al 31 dicembre 2010 le imprese che risultano iscritte ai registri delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono 6.109.217, delle quali 1.470.942 (il 24,1 per cento) artigiane.

Il totale delle imprese effettivamente attive è 5.281.934. Di queste il 18 per cento sono società di capitali, il 17 per cento solo società di persone e ben il 63 per cento sono imprese individuali.

L'ultima elaborazione dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) afferma che il tessuto imprenditoriale italiano è princi-

palmente costituito da imprese con un numero medio di addetti di 4 unità. In Europa, solo la Grecia e il Portogallo hanno una media inferiore di addetti per impresa.

Più del 99 per cento del totale delle imprese attive in Italia è classificabile come piccola o media impresa in quanto ha una struttura con meno di 250 dipendenti e più del 94 per cento del totale rientra nella categoria delle microimprese perché ha meno di 10 dipendenti.

Rispetto ai principali Paesi europei, l'Italia si caratterizza per una maggiore presenza della piccolissima dimensione (il confronto internazionale è limitato alle imprese non finanziarie): il peso delle micro imprese nell'Unione europea a 27 Paesi è pari al 91,8 per cento, incide per

l'83 per cento sul tessuto imprenditoriale tedesco e per l'87,9 per cento su quello britannico.

La piccola e media impresa dà lavoro a oltre 14 milioni di persone, pari a circa l'80 per cento del totale nazionale; la microimpresa impegna più di 8 milioni di addetti.

Secondo il rapporto 2010 del Ministero dello sviluppo economico, che svolge un'analisi comparata delle iniziative che l'Italia ed i singoli Paesi europei hanno intrapreso a favore delle piccole e medie imprese, sia in relazione all'attuazione degli obiettivi fissati dallo *Small Business Act*, che in risposta alla crisi economica, le micro imprese raggiungono il peso massimo del 96,6 per cento tra le attività dei servizi a fronte dell'81,1 per cento per l'industria in senso stretto.

Il ruolo della piccola dimensione in Italia trova ulteriore conferma nel contributo fornito dalle piccole e medie imprese alla formazione del valore aggiunto complessivo nazionale: a fronte di una media di poco inferiore al 60 per cento nell'Unione europea a 27, in Italia oltre il 71 per cento del valore aggiunto è attribuibile alle piccole e medie imprese.

In particolare, il contributo della micro impresa raggiunge in Italia il secondo valore più elevato tra i 27 Paesi dell'Unione europea dopo la Grecia: 31,5 per cento, a fronte del 15,4 per cento della Germania, del 22 per cento della Francia e del 18,4 per cento del Regno Unito.

Di converso, in Italia la grande dimensione incide per meno del 30 per cento, con una distanza ampia (circa 15 punti percentuali) rispetto ai principali Paesi europei.

Secondo le considerazioni espresse nel rapporto, la distribuzione delle imprese italiane, così fortemente sbilanciata verso la dimensione minore, è una delle cause della minore produttività media: i 43.200 euro di valore aggiunto per addetto ci pongono sotto la soglia di Germania, Francia e Regno Unito.

La dimensione aziendale delle imprese italiane mina anche la solidità del sistema economico; i risultati che emergono da

un'inchiesta statistica che gli analisti di *Cerved Group*, gruppo che si occupa di *business information*, hanno svolto su una serie di variabili anagrafiche e di *management* della quasi totalità delle società di capitali italiane, dimostrano che, a parità di altre condizioni, *management* più strutturati garantiscono statisticamente una miglior gestione dell'azienda.

Il *report* evidenzia inoltre come al crescere delle dimensioni di un'azienda diminuisce la probabilità stimata di *default*, che passa dall'8,7 per cento delle micro aziende con un fatturato di meno di 100.000 euro al 3,8 per cento per le società che superano i 10 milioni di euro.

Le piccole e medie imprese italiane sono sottodimensionate in termini di capitale e di fatturato, a gestione familiare e poco interessate a quotarsi in borsa.

Per le imprese italiane è urgente investire in un aumento dimensionale per non soccombere alla concorrenza delle multinazionali attraverso la creazione di una struttura maggiormente complessa in grado di creare economie di scala che riducano e rendano più efficienti i costi di produzione dei beni esportabili.

Nella statistiche dell'ISTAT, l'Italia, con 132,6, è al penultimo posto, prima della Grecia, dell'indice di competitività di costo delle imprese, dato dal rapporto tra produttività e costo del lavoro per dipendente, contro una media europea a 27 Paesi di 153,4.

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ha introdotto, con l'articolo 1, commi da 242 a 249, una norma volta a favorire, attraverso gli incentivi fiscali, l'aggregazione aziendale per gli anni 2007 e 2008. La norma ha riscosso i favori del mondo imprenditoriale ed è stata riproposta con alcune modificazioni anche per il 2009 dagli articoli 4 e 5 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

Il *bonus* aggregazioni non è stato rinnovato per gli anni 2010 e 2011. La presente proposta di legge, composta dal solo articolo 1, intende ripristinare il dispositivo previsto per gli anni passati e ha

ad oggetto il riconoscimento ai fini fiscali dei valori iscritti in conseguenza delle operazioni di aggregazione aziendale che saranno effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, nel limite di 10 milioni di euro.

Il comma 1 stabilisce che per le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione o scissione, effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto dell'imputazione in bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 10 milioni di euro.

Ai sensi del comma 2, nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, che riguardano soggetti residenti nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario a titolo di avviamento o di beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 10 milioni di euro.

I commi 3 e 4 attengono alle condizioni e all'ambito di applicazione delle disposizioni recate dai commi 1 e 2. Esse si applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni, ovvero imprese che si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 1 e 2.

Il comma 5 prevede che per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Il comma 6 contempla, infine, le ipotesi di decadenza dall'agevolazione qualora la società risultante dall'aggregazione, nei primi quattro periodi di imposta, ponga in essere ulteriori operazioni straordinarie, ovvero ceda i beni iscritti o rivalutati ai sensi del medesimo articolo. È fatto comunque salvo il ricorso alla procedura di cui all'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il quale consente la disapplicazione di norme antielusive qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie non poteva verificarsi alcun effetto elusivo.

Il successivo comma 7 prevede che nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui si verifica la decadenza, la società è tenuta a liquidare e a versare l'imposta sul reddito delle società (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 1 e 2. Inoltre, sulle maggiori imposte liquidate non sono dovuti sanzioni e interessi.

Rispetto alle agevolazioni concesse negli anni precedenti, la presente proposta di legge intende semplificare la procedura di riconoscimento dell'agevolazione rendendola automatica ed escludendo la necessità di dimostrare all'Agenzia delle entrate i requisiti previsti attraverso un'istanza preventiva di interpello. Inoltre, rispetto alla normativa del 2009, si è inteso agevolare, oltre i beni materiali e immateriali facenti parte dell'aggregazione, anche l'avviamento. Infine, il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti ai beni è aumentato da 5 a 10 milioni di euro e decorre fin dal periodo di imposta nel corso del quale l'operazione si pone, a differenza della norma precedente che prevedeva l'agevolazione a decorrere dall'esercizio successivo e solo per le operazioni effettuate nel biennio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione delle società europee e delle società cooperative europee, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione o scissione, effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto dell'imputazione in bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 10 milioni di euro.

2. Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario di cui al comma 1 del presente articolo a titolo di avviamento o dei beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 10 milioni di euro.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero

controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano qualora le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 1 e 2.

5. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

6. La società risultante dall'aggregazione che, nei primi quattro periodi di imposta dall'effettuazione dell'operazione, pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 5 del presente articolo, decade dall'agevolazione, fatta salva l'attivazione della procedura di cui all'articolo 37-*bis*, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

7. Nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui si verifica la decadenza prevista al comma 6, la società è tenuta a liquidare e a versare l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 1 e 2. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovuti sanzioni e interessi.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 125 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante le maggiori entrate assicurate dall'aumento delle aliquote del prelievo erariale unico relativo ai giochi previsto dal comma 9.

9. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge

28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: « 12,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 13,1 per cento »;

b) alla lettera *b)*, le parole: « 11,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12,1 per cento »;

c) alla lettera *c)* le parole: « 10,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 11,1 per cento »;

d) alla lettera *d)*, le parole: « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 9,5 per cento »;

e) alla lettera *e)*, le parole: « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 8,5 per cento ».

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0048290